

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 82/46/2012**

**FATTO**

Con ricorso inviato a mezzo del servizio postale in data 26 aprile 2011 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di Milano 3 e della Direzione Provinciale II di Milano, depositato in Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 26 maggio 2011 la Crazympart S.r.l. ha chiesto l'annullamento «dell'iscrizione a ruolo e della relativa cartella di pagamento n. Omissis indicati nell'atto di pignoramento immobiliare, notificato in data 11 marzo 2011 aventi ad oggetto IVA anno 2004».

Rileva la Crazympart S.r.l. che in data 11 marzo 2011, la ricorrente ritirava presso la casa comunale avviso di vendita immobiliare disposto da Equitalia Esatri S.p.A., ai sensi dell'art. 78 e seguenti del D.P.R. 602/1973, di tre unità immobiliari site in Milano, via Lambrate, 14, di proprietà della ricorrente, con fissazione primo incanto per la data del 6 aprile 2011 (successivamente rinviata a data da destinarsi).

Evidenzia la Crazympart S.r.l. che "all'atto esecutivo erano allegati gli estratti di ruolo a carico della ricorrente, tra cui risultavano gli estremi della cartella esattoriale n. 068/2008/00174953, notificata il 15 novembre 2008".

Rileva la Crazympart che

"- dall'estratto a ruolo risulta essere stata iscritta la somma di € 165.834, 29 a titolo di IVA, oltre accessori, relativa all'anno 2004;

che la Crazympart S.r.l., con sede in Milano, via Lambrate, 14, non ha mai ricevuto alcuna notifica del predetto atto impositivo, né nella data indicata, né in altra data antecedente o successiva;

che, pertanto, la pretesa di pagamento si appalesa del tutto illegittima e infondata, anche in considerazione dell'avvenuta prescrizione e decadenza della pretesa tributaria per l'avvenute decorso dei termini di legge;

che, su istanza ex art. 617 c.p.c. di Crazympart s.r.l., il Tribunale di Milano ha sospeso la vendita fissata per il 6 aprile 2011 rinviando al 6 luglio 2011 per discussione".

La contribuente "contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo, della conseguente Cartelle Esattoriali e del successivo pignoramento, non avendo mai ricevuto alcun atto impositivo in relazione alla pretesa tributaria in oggetto". Rileva che «solo a seguito della notifica dell'avviso di vendita, la contribuente ha avuto modo di venire a conoscenza, in via informale, tramite l'Ufficiale Esattoriale che ha esibito gli estratti, delle iscrizioni a ruolo a suo carico».

Fa presente che «da quanto si è potuto comprendere, le iscrizioni a ruolo si riferirebbero a presunti crediti per IVA relativi al 2004 di competenza dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 3. Al contribuente non è dato tuttavia conoscere le ragioni delle pretese fiscali". Eccepisce la Crazympart s.r.l. la nullità e/o annullabilità delle iscrizioni a ruolo e dei conseguenti atti riservandosi di svolgere le eventuali contestazioni circa il merito delle pretese fiscali allorquando avrà cognizione delle ragioni che hanno fondato tali iscrizioni. Con riferimento all'anno di imposta 2004 solleva in ogni caso «eccezione di decadenza e prescrizione per decorrenza dei termini di legge stabiliti per l'accertamento e la riscossione dei tributi in oggetto". Eccepisce, altresì, la violazione dell'art. 25, D.P.R. 602/73 "non avendo il concessionario rispettato i termini stabiliti, a pena di decadenza, per la notifica della Cartella di pagamento".

Con controdeduzioni del 4 novembre 2011 l'agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano nel costituirsi in giudizio ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai presunti vizi di notifica della cartella di pagamento n. 068/2008/00174953 (notificata il 15.11.2008) prodromica all'atto di pignoramento immobiliare impugnato. Fa presente comunque che da interrogazione del sistema anagrafe tributaria risulta che la cartella e' stata notificata in data 15.11.08. Chiede pertanto l'estromissione dal giudizio.

Nel merito chiede la conferma della piena legittimità delle iscrizioni a ruolo evidenziando che la pretesa tributaria discende da omessi versamenti Iva relativi al periodo di imposta 2004 rilevati in sede di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi di cui agli artt. 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72. Spese rifeuse.

### **MOTIVI DELLA ECISIONE**

Rileva in via preliminare la Commissione Tributaria adita che l'avviso di vendita immobiliare, notificato al ricorrente da Equitalia Esatri SpA data 11.03.2011, fondato su cartelle di pagamento richiamate negli allegati estratti di ruolo, e' atto dell'esecuzione e come tale e' escluso dalla giurisdizione tributaria.

Ai sensi dell'art. 2 e. 1 del D.Lgs. n. 546/ 1992 la giurisdizione tributaria e' esclusa infatti per gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla cartella di pagamento.

Il procedimento di imposizione viene, infatti, attuato mediante una scansione procedimentale predeterminata dal Legislatore, la quale prevede la notifica dell'avviso di accertamento e/o della cartella di pagamento. Nelle suddette fasi, al contribuente è assicurata la tutela giurisdizionale, posto che ogni atto della c.d. "segmentazione del prelievo" è autonomamente impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.

La giurisdizione tributaria si "ferma" agli atti di esecuzione, siccome l'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 sancisce che "restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica". La tutela giurisdizionale viene quindi "spostata" in sede civile, di fronte al giudice dell'esecuzione ove, trattandosi di espropriazione esattoriale, vigono le norme del D.P.R. n. 602/1973 come precisato dal richiamato art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992.

Ne consegue che in relazione al proposto ricorso (con cui si impugna l'avviso di vendita immobiliare fondato su estratti di ruolo costituenti atti interni dell'Amministrazione Finanziaria non recettizi) sussiste il difetto di giurisdizione della Commissione tributaria, essendo competente il giudice ordinario.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite stante la peculiarità del caso.

### **P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano dichiara il proprio difetto di giurisdizione, essendo competente il giudice ordinario. Spese compensate.